

**Credito  
Artigiano**



**PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2010**

**PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI  
CON PARTI CORRELATE  
DEL CREDITO ARTIGIANO S.P.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Quadro normativo, oggetto delle procedure</b>	<b>4</b>
1.1	<i>Normativa di riferimento</i>	4
1.2	<i>Oggetto delle Procedure CA OPC</i>	4
<b>2.</b>	<b>Definizioni</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Definizioni delle Procedure CA OPC</i>	4
2.2	<i>Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC</i>	7
<b>3.</b>	<b>Ambito di applicazione</b>	<b>9</b>
3.1	<i>Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure CA OPC</i>	9
3.2	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Banca</i>	9
3.3	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate</i>	9
<b>4.</b>	<b>Modalità di adozione e modifica delle Procedure CA OPC</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Procedure per l'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC</b>	<b>10</b>
5.1	<i>Individuazione delle Parti Correlate del Credito Artigiano</i>	10
5.2	<i>Individuazione preventiva delle OPC</i>	11
<b>6.</b>	<b>Comitato OPC</b>	<b>11</b>
6.1	<i>Composizione</i>	11
6.2	<i>Pareri del Comitato OPC</i>	11
6.3	<i>Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza</i>	12
6.4	<i>Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Minore Rilevanza e relativi limiti di spesa</i>	13
6.5	<i>Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati</i>	13
<b>7.</b>	<b>Procedure deliberative per le OPC di Minore Rilevanza</b>	<b>14</b>
7.1	<i>Parere preventivo del Comitato OPC</i>	14
7.2	<i>Flussi informativi</i>	14
7.3	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	14
7.4	<i>Informativa</i>	14
<b>8.</b>	<b>Procedure deliberative per le OPC di Maggiore Rilevanza</b>	<b>15</b>
8.1	<i>Competenza</i>	15
8.2	<i>Parere preventivo del Comitato OPC</i>	15
8.3	<i>Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC</i>	15
8.4	<i>Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi</i>	15
8.5	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	16
8.6	<i>Informativa</i>	16
<b>9.</b>	<b>Procedure deliberative per le OPC 136 TUB</b>	<b>16</b>
9.1	<i>Deroga alle disposizioni in tema di pareri del Comitato OPC</i>	16
9.2	<i>Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi</i>	16
9.3	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	16

9.4	<i>Informativa</i> .....	16
<b>10.</b>	<b>Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare</b>	<b>17</b>
10.1	<i>Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza</i> .....	17
10.2	<i>Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza</i> .....	17
10.3	<i>Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC</i> .....	18
<b>11.</b>	<b>Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro</b>	<b>18</b>
11.1	<i>Procedure approvative</i> .....	18
11.2	<i>Informativa</i> .....	18
<b>12.</b>	<b>Casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative</b>	<b>19</b>
12.1	<i>OPC di Importo Esiguo</i> .....	19
12.2	<i>OPC Ordinarie</i> .....	19
12.3	<i>OPC con controllate, tra controllate o con collegate</i> .....	19
12.4	<i>OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza</i> .....	20
12.5	<i>Piani di compensi basati su strumenti finanziari</i> .....	20
12.6	<i>Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori</i> .....	21
12.7	<i>Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche</i> .....	21
12.8	<i>OPC 136 TUB</i> .....	21
<b>13.</b>	<b>OPC concluse in caso d'urgenza</b>	<b>21</b>
13.1	<i>Procedure approvative</i> .....	21
13.2	<i>Informativa al pubblico</i> .....	22
<b>14.</b>	<b>Informativa</b>	<b>22</b>
14.1	<i>Obblighi di informazione al pubblico</i> .....	22
14.2	<i>Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo</i> .....	23
14.3	<i>Obblighi di informazione periodica al pubblico</i> .....	24
14.4	<i>Obblighi di comunicazione verso l'Autorità di Vigilanza</i> .....	24
14.5	<i>Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF</i> .....	24
<b>15.</b>	<b>Disposizioni Transitorie e finali</b>	<b>24</b>
15.1	<i>Obblighi informativi</i> .....	24
15.2	<i>Procedure deliberative</i> .....	24
15.3	<i>Disposizioni che richiedono modifiche statutarie</i> .....	25
	<b>Elenco allegati</b>	<b>25</b>
	<i>Allegato A</i> .....	26
	<i>Allegato B</i> .....	28
	<i>Allegato C</i> .....	29
	<i>Allegato D</i> .....	31

## **1. QUADRO NORMATIVO, OGGETTO DELLE PROCEDURE**

### **1.1 Normativa di riferimento**

Le presenti procedure del Credito Artigiano S.p.A: (il “**Credito Artigiano**”, la “**Banca**” o la “**Società**”) relative alle operazioni con parti correlate (le “**Procedure CA OPC**”) sono adottate ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e del “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob OPC**”), tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob OPC**”).

### **1.2 Oggetto delle Procedure CA OPC**

Le Procedure CA OPC stabiliscono, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dal Credito Artigiano direttamente o per il tramite di sue società controllate.

## **2. DEFINIZIONI**

### **2.1 Definizioni delle Procedure CA OPC**

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure CA OPC e negli allegati alle medesime procedure, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.

#### *“Parte Correlata”*

Un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla il Credito Artigiano, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nel Credito Artigiano tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultimo;
  - (iii) esercita il controllo sul Credito Artigiano congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata del Credito Artigiano;
- (c) è una *joint venture* in cui il Credito Artigiano è un partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Credito Artigiano o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o

- detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti del Credito Artigiano, o di una qualsiasi altra entità ad esso correlata.

*“Operazioni con Parti Correlate” ovvero “OPC”*

Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione, fermi i casi di esclusione di cui all’art. 12 Procedure CA OPC, relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

*“OPC di Maggiore Rilevanza”*

Le OPC definite come tali dall’Allegato A.

*“OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo”*

Operazioni tra loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell’esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che al Credito Artigiano, le quali pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’Allegato A. Ai fini della presente definizione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli artt. 12 e 13. Si considerano OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le OPC poste in essere in attuazione di una Delibera-Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie previste dall’Allegato A.

*“OPC di Importo Esiguo”*

Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia inferiore alle soglie previste dall’Allegato B.

*“OPC di Minore Rilevanza”*

Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

*“OPC Ordinarie”*

Operazioni con Parti Correlate che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- (b) siano:
  - (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero
  - (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero
  - (iii) praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Le linee guida per l'individuazione delle OPC Ordinarie sono riportate nell'Allegato C.

*“OPC 136 TUB”*

Operazioni con Parti Correlate alle quali si applica anche l'art. 136 TUB.

*“Amministratori Indipendenti”*

Gli amministratori del Credito Artigiano in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nel Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Banca aderisce ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, TUIF.

*“Amministratori Indipendenti non Correlati”*

Amministratori Indipendenti del Credito Artigiano diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate.

*“Capogruppo”*

Il Credito Valtellinese S.C..

*“Delibera-Quadro”*

Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

*“Regolamento Emittenti”*

Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

*“Responsabile dell'Operazione”*

La funzione di sede centrale / direzione generale competente a decidere e istruire un'operazione della Banca.

*“Servizio Adempimenti Societari”*

Il servizio adempimenti societari di Deltas Soc. Cons. p.A., società del Gruppo Credito Valtellinese che fornisce servizi di coordinamento e

indirizzo delle fasi centrali dei processi di produzione amministrativa e gestionale.

*“Soci Non Correlati”*

Soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea del Credito Artigiano diversi dalla controparte di una determinata OPC e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPC sia al Credito Artigiano.

*“TUB”*

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

*“TUIF”*

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## **2.2 Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC**

Ai fini delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata, le espressioni qui di seguito elencate hanno il significato riportato di seguito a ciascuna espressione.

*“Controllo”*

Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

*“Controllo Congiunto”*

La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una società, un’impresa o comunque su un’attività economica.

*“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”*

Soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della società stessa. Ai fini delle Procedure CA OPC vi rientrano anche il Direttore Generale e il Condirettore Generale e i Vice Direttori Generali del Credito Artigiano.

*“Influenza Notevole”*

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o tramite accordi.

Per valutare l'esistenza o meno di un'Influenza Notevole si considerino le seguenti ipotesi.

- (a) Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate) il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.
- (b) Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.
- (c) La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.
- (d) L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
  - (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
  - (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
  - (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
  - (iv) l'interscambio di personale dirigente;
  - (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

*“Joint Venture”*

Un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

*“Società Collegata”*

Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

*“Società Controllata”*

Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

*“Stretti Familiari”*

Quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi includono, tra l'altro:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **3.1 Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure CA OPC**

Le regole stabilite dalle Procedure CA OPC si applicano (i) alle OPC realizzate direttamente dalla Banca nonché (ii) alle OPC realizzate dalle società controllate nei termini previsti dal successivo punto 3.3.

#### **3.2 Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Banca**

Alle OPC realizzate direttamente dalla Banca si applicano, a seconda del tipo di Operazione con Parte Correlata e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oltre alle disposizioni informative di cui all'art. 14.

#### **3.3 Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate**

**3.3.1** Tutte le OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo realizzate dalle società controllate dal Credito Artigiano sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob OPC e dal successivo art. 14 delle Procedure CA OPC.

**3.3.2** Qualora il Credito Artigiano, per scelta autonoma o per disposizione di legge, esamini o approvi una OPC da realizzarsi per il tramite di una società controllata, tale OPC dovrà essere sottoposta alla procedura deliberativa prevista dall'art. 7 per le OPC di Minore Rilevanza, ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui agli artt. 12 e 13.

**3.3.3** Nell'ipotesi prevista dal precedente punto 3.3.2, se (i) la controllata che deve realizzare l'OPC è soggetta all'applicazione del Regolamento Consob OPC e (ii) la controparte dell'OPC è una Parte Correlata anche di

tale controllata, entrambe le società applicano le proprie procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate, secondi i rispettivi ruoli.

**3.3.4** In conformità alle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob OPC, ai fini del presente punto 3.3:

- (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 cod. civ.;
- (b) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Dirigente con Responsabilità Strategiche del Credito Artigiano esamini o approvi le operazioni delle controllate in forza delle deleghe conferitegli;
- (c) per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

#### **4. MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE CA OPC**

Le Procedure CA OPC e le eventuali modifiche successive sono adottate, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Consob OPC, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta, con una cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione delle Procedure CA OPC tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

#### **5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPC**

##### **5.1 Individuazione delle Parti Correlate del Credito Artigiano**

**5.1.1** La Banca è dotata di apposite applicazioni procedurali per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate. Tali applicazioni procedurali prevedono che i soggetti controllanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, TUIF (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i dirigenti, i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUIF, o che partecipino a un patto di cui all'art. 122 TUIF) che siano parti correlate della Banca forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 8, Regolamento Consob OPC, al Credito Artigiano le informazioni che li riguardano necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle OPC con le medesime con cadenza almeno semestrale e in

caso di modifiche o variazioni ai dati forniti ne diano immediata comunicazione alla Banca.

**5.1.2** Sulla base delle informazioni raccolte, il Credito Artigiano redige ed aggiorna l'elenco delle sue Parti Correlate (la "**Banca Dati Parti Correlate**") in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure CA OPC, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle OPC, anche con riguardo alle OPC poste in essere dalle sue controllate.

## **5.2 Individuazione preventiva delle OPC**

**5.2.1** La Banca è altresì dotata di apposite applicazioni procedurali, anche basate su sistemi informatizzati, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione, ferme le ipotesi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13 delle Procedure CA OPC.

**5.2.2** Il Responsabile dell'Operazione, prima di approvare il compimento di qualsiasi operazione, verifica attraverso la consultazione, a seconda dei casi e del tipo di operazione, informatizzata o manuale della Banca Dati Parti Correlate se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata.

**5.2.3** Qualora il Responsabile dell'Operazione riscontri che l'operazione in questione è una OPC, si astiene dall'approvazione della medesima e la segnala immediatamente al Servizio Adempimenti Societari.

**5.2.4** Il Servizio Adempimenti Societari stabilisce sulla base delle Procedure CA OPC e di eventuali applicazioni procedurali appositamente predisposte la disciplina applicabile all'OPC segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC secondo le Procedure CA OPC.

**5.2.5** Il Servizio Adempimenti Societari e il Responsabile dell'Operazione raccolgono dati ed informazioni complete ed adeguate sull'OPC in questione in modo da fornire con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, i flussi informativi previsti dalle Procedure CA OPC agli organi chiamati ad approvare l'OPC e ad esprimere i prescritti pareri.

## **6. COMITATO OPC**

### **6.1 Composizione**

All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un apposito comitato composto da tre Amministratori Indipendenti competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure CA OPC (il "**Comitato OPC**").

### **6.2 Pareri del Comitato OPC**

**6.2.1** In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalle Procedure CA OPC, il Comitato OPC, fermo quanto previsto dai punti 6.2.4

e 6.2.5, può esprimere un parere esclusivamente “favorevole” ovvero “non favorevole” sull’interesse della Banca al compimento dell’OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

**6.2.2** Il parere può essere anche espressione della maggioranza, purché indichi (i) il nome del componente del Comitato OPC il cui avviso si sia ritenuto di non condividere, (ii) le ragioni per cui tale componente ha manifestato avviso divergente rispetto agli altri componenti del Comitato OPC e (iii) i motivi per i quali gli altri componenti del Comitato OPC hanno ritenuto di non condividere tale posizione.

**6.2.3** Al fine di poter qualificare il parere come “favorevole” è altresì necessario che esso manifesti l’integrale condivisione dell’Operazione con Parte Correlata da parte del Comitato OPC. Pertanto l’espressione di un giudizio negativo anche solo su un singolo aspetto, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, è idonea a qualificare il parere come “non favorevole” comportando gli effetti giuridici che ne derivano.

**6.2.4** Il Comitato OPC, qualora il parere sia definito come “favorevole” e, pertanto, consenta la conclusione dell’OPC nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è tenuto a fornire indicazioni delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della società al compimento dell’OPC nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

**6.2.5** Il Comitato OPC può, in ogni caso, esprimere un parere “favorevole” sotto la condizione che l’OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni contenute nel parere stesso. In tale caso, al fine di poter considerare il parere come favorevole e di farne discendere i relativi effetti giuridici, le condizioni poste devono essere effettivamente rispettate e l’evidenza del rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato OPC deve essere fornita nell’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esecuzione delle OPC.

### **6.3 Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza**

**6.3.1** Con riferimento a ciascuna singola OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

**6.3.2** Il Comitato OPC è tenuto a valutare l’indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo, alla luce dei requisiti di indipendenza degli esperti indicati al punto 2.4 dell’Allegato D.

**6.3.3** Il Comitato OPC può indicare, quali esperti indipendenti da cui farsi assistere, i medesimi esperti indipendenti che la società nominerà per il compimento dell’operazione, purché l’incarico preveda espressamente che l’esperto assista anche specificamente il Comitato OPC nello svolgimento dei relativi compiti.

**6.3.4** Per il ricorso agli esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza non è stabilito alcun limite di spesa. Tuttavia, l’assegnazione dell’incarico deve avvenire per il mezzo di un meccanismo di asta e il Comitato OPC deve raccogliere almeno tre proposte. Tale previsione non si applica qualora

il Comitato OPC intenda rivolgersi ai medesimi esperti che saranno nominati dalla società ai sensi del precedente punto 6.3.3.

In ogni caso il Comitato OPC è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio di Amministrazione il costo e il nominativo dell'Esperto Indipendente di cui intende avvalersi.

#### **6.4 Ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Minore Rilevanza e relativi limiti di spesa**

**6.4.1** Con riferimento a ciascuna singola OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, disponendo a tal fine di un ammontare massimo pari a:

- (a) un importo, anche tenuto conto del valore dell'operazione, sino ad un massimo di Euro 50.000,00 per le OPC di controvalore fino a Euro 10.000.000,00, con proposte di almeno tre esperti indipendenti;
- (b) un importo, anche tenuto conto del valore dell'operazione, sino ad un massimo di Euro 100.000,00 per le OPC di controvalore superiore a Euro 10.000.000,00, con proposte di almeno tre esperti indipendenti;
- (c) un importo, anche tenuto conto del valore dell'operazione, sino ad un massimo di Euro 100.000,00 per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale e aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione) con proposte di almeno tre esperti indipendenti.

In ogni caso il Comitato OPC è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio di Amministrazione il costo e il nominativo dell'Esperto Indipendente di cui intende avvalersi.

**6.4.2** Analogamente a quanto previsto con riferimento al ricorso ad esperti indipendenti per OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC è tenuto a valutare l'indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo applicando i medesimi criteri previsti dal punto 6.3.2 e può ricorrere ai medesimi esperti indipendenti incaricati dalla Banca secondo quanto previsto dal punto 6.3.3, fermi in ogni caso i limiti di spesa indicati al punto 6.4.1.

#### **6.5 Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati**

**6.5.1** Qualora il Comitato OPC non possa costituirsi validamente, in quanto non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere previsto dalle Procedure CA OPC è espresso, se presenti, da due soli Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC, i quali si dovranno esprimere all'unanimità. Qualora non vi siano due Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC il parere è formulato dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato OPC dalle Procedure CA OPC.

**6.5.2** Nel caso di cui al punto 6.5.1 che precede, i componenti del Collegio Sindacale, qualora abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,

nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

## **7. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA**

### **7.1 Parere preventivo del Comitato OPC**

In caso di OPC di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato OPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

### **7.2 Flussi informativi**

**7.2.1** All'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato OPC, in vista dell'espressione del parere di cui al punto 7.1 che precede, devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione.

**7.2.2** Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 7.1, venga dichiarato che il corrispettivo dell'OPC, non rientrante nell'attività ordinaria della Banca e pertanto non esentabile ai sensi del punto 12.2 delle Procedure CA OPC, è considerabile a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

### **7.3 Motivazione delle deliberazioni**

Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione del Credito Artigiano recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **7.4 Informativa**

**7.4.1** Il Servizio Adempimenti Societari fornisce una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

**7.4.2** Per tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nonostante il parere negativo espresso dal Comitato OPC, la Banca, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, provvede a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché le motivazioni per cui si è ritenuto di non condividere il parere degli Amministratori Indipendenti.

## **8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA**

### **8.1 Competenza**

Competente a deliberare l'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza è il Consiglio di Amministrazione.

### **8.2 Parere preventivo del Comitato OPC**

Il Consiglio di Amministrazione approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **8.3 Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC**

**8.3.1** Nel caso in cui il parere di cui al punto 8.2 non fosse favorevole è fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 5), cod. civ., ferme le necessarie previsioni statutarie.

**8.3.2** Fermi i *quorum* previsti dalla legge o dallo statuto, l'OPC si considera autorizzata dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni indicate. Qualora viceversa lo statuto della società dovesse recepire in apposita clausola le speciali modalità di approvazione del presente punto e i relativi *quorum*, la deliberazione verrà assunta in conformità a quanto previsto da detta clausola statutaria.

**8.3.3** Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

### **8.4 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi**

**8.4.1** Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

**8.4.2** Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC chiamato

ad esprimere il parere di cui al punto 8.2 deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

### **8.5 Motivazione delle deliberazioni**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativi all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **8.6 Informativa**

Oltre a quanto previsto dall'art. 14 delle Procedure CA OPC, laddove applicabile, il Servizio Adempimenti Societari fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

## **9. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC 136 TUB**

### **9.1 Deroga alle disposizioni in tema di pareri del Comitato OPC**

Per le OPC 136 TUB, in deroga all'art. 7 e all'art. 8, si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti 9.2 e 9.3 che seguono.

### **9.2 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi**

**9.2.1** Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC 136 TUB in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

**9.2.2** In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo dal Servizio Adempimenti Societari, e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

### **9.3 Motivazione delle deliberazioni**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle OPC 136 TUB recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **9.4 Informativa**

Il Servizio Adempimenti Societari fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa, almeno trimestrale,

sull'esecuzione delle OPC 136 TUB di Maggiore e Minore Rilevanza concluse dal Credito Artigiano.

**10. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

**10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza**

**10.1.1** Se un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, il Comitato OPC esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

**10.1.2** Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

**10.2 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza**

**10.2.1** Se un'OPC di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, la relativa proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata previo motivato parere favorevole espresso dal Comitato OPC sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

**10.2.2** Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve un flusso informativo completo e tempestivo e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

**10.2.3** Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

### **10.3 Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC**

**10.3.1** Se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del cod. civ. e fermi i *quorum* previsti dalla legge e dallo statuto, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni indicate. Qualora viceversa lo statuto della società dovesse recepire in apposita clausola le speciali modalità di approvazione del presente punto e i relativi *quorum*, la deliberazione verrà assunta in conformità a quanto previsto da detta clausola statutaria.

**10.3.2** Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

## **11. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO**

### **11.1 Procedure approvative**

Per operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate Delibere-Quadro. In tal caso, in base al prevedibile ammontare massimo delle OPC, cumulativamente considerate, oggetto delle delibere-quadro si applicano le regole procedurali previste rispettivamente dall'art. 7, per le OPC di Minore Rilevanza, e dall'art. 8, per le OPC di Maggiore Rilevanza. Alle singole OPC di attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 delle Procedure CA OPC.

In ogni caso, le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;
- (b) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

### **11.2 Informativa**

In caso di adozione di Delibere-Quadro ai sensi del punto 11.1 gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sulla loro attuazione.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Banca pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 14 delle Procedure CA OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della

medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato A.

Le singole OPC concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art. 14 delle Procedure CA OPC.

## **12. CASI DI ESCLUSIONE PARZIALE O INTEGRALE DELL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE**

### **12.1 OPC di Importo Esiguo**

**12.1.1** Alle OPC di Importo Esiguo compiute con Parti Correlate non si applicano le Procedure CA OPC e il Regolamento Consob OPC. Il Collegio Sindacale vigila sulle possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

**12.1.2** Le applicazioni procedurali possono stabilire che per talune categorie di operazioni non ci si avvalga dell'esclusione prevista dal punto 12.1.1 che precede.

### **12.2 OPC Ordinarie**

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale) e di cui all'art. 114, comma 1, TUIF, le OPC Ordinarie sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC nonché dalle Procedure CA OPC.

In caso di OPC di Maggiore Rilevanza che, in quanto OPC Ordinarie, sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC, il Credito Artigiano:

- (a) comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, Regolamento Consob OPC (entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le OPC Ordinarie.

### **12.3 OPC con controllate, tra controllate o con collegate**

**12.3.1** Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente,

nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC e delle Procedure CA OPC. Non potrà esservi esclusione nel caso in cui nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

**12.3.2** Si ha un interesse significativo, rilevante ai fini del punto 12.3.1, qualora una Parte Correlata abbia un interesse nelle controllate o collegate coinvolte nelle OPC che, in relazione alle circostanze concrete, possa incentivare un rafforzamento patrimoniale della controllata o collegata che potrebbe non essere vantaggioso per la controllante.

**12.3.3** La condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche costituisce un interesse significativo solo qualora tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è posta in essere. In tale caso la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

**12.3.4** Se la controllata o collegata è partecipata dal soggetto che controlla la Banca si ha interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Banca. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta di per sé un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Banca o ad essa collegate.

#### **12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza**

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure CA OPC e non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza.

#### **12.5 Piani di compensi basati su strumenti finanziari**

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure CA OPC non

si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF e alle relative operazioni esecutive.

### **12.6 Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori**

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure CA OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo del Credito Artigiano, né alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.. Sono escluse dall'applicazione delle Procedure CA OPC altresì le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ..

### **12.7 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche**

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), sono esentate dalle disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure CA OPC e le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che non rientrino tra quelle di cui al punto 12.6 a condizione che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) sia stata sottoposta ad approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

### **12.8 OPC 136 TUB**

Ferme le disposizioni di cui all'art. 14 Procedure CA OPC e di cui all'art. 5 Regolamento Consob OPC, alle OPC 136 TUB si applicano le regole procedurali previste dall'art. 9 delle Procedure CA OPC.

## **13. OPC CONCLUSE IN CASO D'URGENZA**

### **13.1 Procedure approvative**

**13.1.1** In caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere

concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 delle Procedure CA OPC e si applicano le seguenti disposizioni.

**13.1.2** Se l'OPC è di competenza di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è informato delle ragioni dell'urgenza prima del compimento dell'OPC.

**13.1.3** Le OPC sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.

**13.1.4** Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

**13.1.5** Qualora, nei casi di assoluta urgenza, l'OPC fosse adottata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del Credito Artigiano, si applicano le disposizioni di cui ai punti che precedono ad esclusione del punto 13.1.2.

## **13.2 Informativa al pubblico**

**13.2.1** La relazione e le valutazioni di cui al punto 13.1.4 sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 14 delle Procedure CA OPC.

**13.2.2** Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Banca mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## **14. INFORMATIVA**

### **14.1 Obblighi di informazione al pubblico**

In occasione di un'OPC soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, TUIF la Banca nel comunicato da diffondere al pubblico include anche le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (c) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato A, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del punto 14.2;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC (che regolano i casi e le facoltà di esclusione dall'applicazione delle procedure e le ipotesi di direzione e coordinamento di società);

- (e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

## **14.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo**

**14.2.1** In occasione di OPC Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Banca redige un documento informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUIF redatto in conformità all'Allegato D.

**14.2.2** Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUIF, in caso di OPC di Maggiore Rilevanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

**14.2.3** In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

**14.2.4** Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate dal Credito Artigiano, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Banca impartisce le istruzioni occorrenti affinché le proprie società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

**14.2.5** Gli eventuali pareri del Comitato OPC, del Collegio Sindacale e di esperti indipendenti devono essere pubblicati in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Banca. Con riferimento al parere degli esperti indipendenti la Banca può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato D.

**14.2.6** Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Banca sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato D, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti

da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Banca nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento all'informazione già pubblicata.

### **14.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico**

**14.3.1** La Banca, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole OPC con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

**14.3.2** Tali informazioni sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

### **14.4 Obblighi di comunicazione verso l'Autorità di Vigilanza**

La Banca, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente art. 14 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

### **14.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF**

La procedure per l'adempimento degli obblighi informativi garantiscono il coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF.

## **15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **15.1 Obblighi informativi**

Le disposizioni di cui all'art. 14, fermo quanto previsto dall'art. 6 Regolamento Consob OPC (avente ad oggetto le comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUIF in presenza di una OPC), si applicano a partire dal 1° dicembre 2010 ad eccezione delle disposizioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011.

### **15.2 Procedure deliberative**

Il Credito Artigiano applica le regole previste dagli artt. 7, 8, 9, 10, e 11 Procedure CA OPC a partire dal 1° gennaio 2011.

### **15.3 Disposizioni che richiedono modifiche statutarie**

Le disposizioni di cui agli artt. 8.3 e 13 si applicheranno solo subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche statutarie necessarie per la loro piena operatività a far data dall'efficacia delle modifiche apportate allo statuto.

#### **ELENCO ALLEGATI**

- **Allegato A**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA**
  
- **Allegato B**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO**
  
- **Allegato C**  
**LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE**
  
- **Allegato D**  
**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

## **ALLEGATO A**

### **INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA**

1. Ai fini delle Procedure CA OPC, sono individuati i seguenti criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo.

1.1. Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- 1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.3. In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'OPC o più OPC tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Banca comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'OPC e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

**ALLEGATO B**

**INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO**

Si considerano OPC di Importo Esiguo le OPC il cui controvalore, calcolato in base agli indici di cui all'Allegato A non superi le soglie di seguito previste a seconda del tipo di operazione :

- (a) Euro 100.000,00 per le OPC di sponsorizzazione e l'acquisto di beni e servizi, esclusi i servizi infragruppo;
- (b) Euro 500.000,00 per le restanti OPC.

## ALLEGATO C

### LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPC ORDINARIE

#### **1. Premesse**

Le presenti linee guida sono volte a stabilire i principi e i criteri per l'individuazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, così come definite al punto 2.1 Procedure Creval OPC.

#### **2. Principi generali per l'individuazione delle operazioni ordinarie della Banca**

2.1. Un'operazione è classificabile come "operazione ordinaria" quando è ascrivibile all'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero dell'attività finanziaria ad essa connessa.

2.2. Per attività operativa della Banca si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavo e delle attività di gestione diverse da quelle indicate nel secondo comma del presente punto per la Banca stessa e, in particolare, in via esemplificativa:

- (a) la raccolta e l'impiego di risorse;
- (b) in generale, la prestazione di servizi bancari;
- (c) la prestazione dei servizi di investimento così come individuati dal TUIF;
- (d) l'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati;
- (e) le altre attività, diverse da quelle precedenti, poste in essere da società del Gruppo purché previste dai rispettivi statuti.

Non rientrano tra le attività operative della Banca, le seguenti attività:

- (a) l'acquisto/vendita di attivi materiali e immateriali;
- (b) l'acquisto/vendita di partecipazioni;
- (c) acquisto/vendita di rami d'azienda;
- (d) l'acquisto di beni e servizi;
- (e) la locazione di immobili.

2.3. Al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio delle attività operative della Banca devono essere presi in considerazione i seguenti elementi come di volta in volta applicabili:

- (a) l'oggetto dell'operazione. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione alla attività tipicamente svolta della Banca costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito della Banca. La ripetizione regolare di un'operazione rappresenta un indice di appartenenza alla attività ordinaria;
- (c) la dimensione dell'operazione. Operazioni che abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca possono evidenziare un indice di anomalia;

- (d) i termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. Eventuali clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- (e) la natura anomala della controparte. Le operazioni effettuate con controparti che presentano caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta possono presentare anch'esse un indice di anomalia.

La rilevanza degli elementi sopra indicati dovrà essere valutata prestando attenzione al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione, in particolare nei casi di prossimità di chiusura di periodi di riferimento di relazioni finanziarie della Banca o della parte correlata.

### **3. Criterio generale di identificazione delle OPC Ordinarie per le attività svolte dalla Rete Commerciale**

Ai fini dell'applicazione delle Procedure Creval OPC si considerano sempre "operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" e, dunque, OPC Ordinarie, come definite al punto 2.1 Procedure Creval OPC, tutte le operazioni che vengano decise ed eseguite a livello di Agenzia/Filiale/Area/Zona/Direzione Commerciale - Direzione Crediti (la "**Rete Commerciale**"). Tali operazioni, infatti, rientrano tra le operazioni tipiche bancarie le cui condizioni (valori "*standard*") sono determinate in via preventiva e puntuale, attraverso procedure e/o condizioni predefinite, applicabili indistintamente a tutta la clientela.

### **4. Criteri di valutazione delle "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" per le operazioni diverse da quelle decise ed eseguite a livello di Rete Commerciale**

Le operazioni che rientrano nell'attività operativa della Banca (cfr. paragrafo 2.2) ma che non rientrano tra quelle disciplinate nel paragrafo 3 del presente Allegato, per essere considerate effettuate a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" sono sottoposte a specifiche analisi svolte dalla Banca e disciplinate nelle procedure interne, tenendo conto degli indici elencati nel paragrafo 2.3 del presente Allegato nonché delle specificità e delle caratteristiche dell'operazione (ad esempio in termini di *pricing* e condizioni contrattuali) e della controparte (ad esempio in termini di settore economico e dimensioni), anche con riferimento alla generale operatività della Banca.

### **5. Contenuto delle delibere**

Le OPC Ordinarie, diverse da quelle adottate a livello di Rete Commerciale, sono assunte, indipendentemente dall'organo/funzione competente ad assumerle, con delibere che indichino i criteri applicati per la determinazione di tale qualificazione.

**ALLEGATO D****DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Nei casi in cui la Banca ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza, il documento informativo previsto dall'art. 14 Procedure CA OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

**Indice****1. Avvertenze**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

**2. Informazioni relative all'OPC**

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'OPC.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'OPC. Qualora l'OPC sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- (a) gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- (b) le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
  - (i) la Banca;
  - (ii) i soggetti che controllano la Banca, le società controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima;
  - (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii);prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le

informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- (c) i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- (d) i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- (a) evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- (b) evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- (c) indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- (d) indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- (e) indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- (f) ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- (g) indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- (h) indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'OPC supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, Regolamento Consob OPC.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'OPC, dettagliate indicazioni delle variazioni.

Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di OPC ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'OPC, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'OPC, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Emittenti, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 14 Procedure CA OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.